

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

6200 R1

19 maggio 2009

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 21 aprile 2009 concernente le misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011

Il Parlamento è chiamato a dar seguito, per quanto di sua competenza, a un primo pacchetto di proposte di misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011, elaborate dallo scorso autunno dal Consiglio di Stato per il tramite di un apposito gruppo di lavoro per far fronte al peggioramento dell'economia ticinese conseguente alla crisi economica mondiale, che è stata innescata da sistemi creditizi inaffidabili, adottati da una parte importante del sistema bancario internazionale.

Si tratta di una parte delle misure contemplate nel Rapporto del Consiglio di Stato sulle misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011, del 4 marzo 2009, a cui il Messaggio rinvia per le considerazioni di natura generale che ne sostengono i contenuti e, soprattutto, le proposte di intervento.

La Commissione della gestione, che ha iniziato una discussione generale sullo stato dell'economia del Cantone e sulle possibili misure d'intervento a suo sostegno sulla scorta del Rapporto già prima che il Messaggio stesso fosse licenziato, non ritiene di dover entrare nel merito delle considerazioni di natura generale che il Rapporto stesso formula sulla situazione economica generale e regionale. Consapevole che le misure proposte dal Governo hanno un senso se non ne viene meno la tempestività, la Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto piuttosto di procedere a un sollecito esame soprattutto delle misure contemplate nel Messaggio affinché le stesse possano entrare in vigore al più presto e avere così effetto per l'economia e per la popolazione ticinese che già subisce le conseguenze di una recessione ormai in atto.

Il pacchetto di misure all'esame si sostanzia in 13 decreti legislativi e in una modifica della legge tributaria, che nel seguito saranno esaminate secondo criteri d'ordine generale e poi singolarmente.

1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1.1 Organicità e completezza

Come indicato, il Messaggio considera un primo pacchetto di misure che per competenza devono essere sottoposte al Gran Consiglio. Esse possono anche apparire disarticolate, ma devono essere inserite nel complesso da cui sono state estratte, che si sviluppa invece secondo alcune precise categorie, qui riproposte:

- a) misure di carattere generale (monitoraggio dell'evoluzione della congiuntura ticinese e coordinamento amministrativo per grossi progetti);
- b) misure di sostegno all'occupazione, incrementando l'attivazione degli ammortizzatori sociali già previsti dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione o dalla legge sull'assistenza;
- c) misure di sostegno ai redditi, tra cui il prolungamento dell'erogazione di contributi cantonali per l'alloggio, agevolazioni fiscali per incoraggiare i lavori di manutenzione degli immobili e la riduzione transitoria dal 9.0% all'8.5% dell'aliquota dell'imposta dell'utile delle persone giuridiche, sulla cui transitorietà la maggioranza della Commissione manifesta riserve, giungendo a formulare la proposta di eliminare il carattere transitorio della misura;
- d) misure di sostegno alle imprese, fra cui di particolare interesse una fideiussione di 10 milioni di franchi sul fondo creato dalla Banca dello Stato per sostenere iniziative e progetti di aziende a carattere commerciale o industriale nel periodo di difficoltà congiunturale;
- e) misure di sostegno al tessuto economico, attraverso crediti quadro a favore di progetti di enti pubblici o per la promozione delle energie rinnovabili;
- f) misure di sostegno alla formazione e alla ricerca.

Pertanto, quelli che possono apparire come interventi un po' slegati l'uno dall'altro fanno parte di un piano organico che ha preso in considerazione in maniera esaustiva i campi in cui l'azione dello Stato è da ritenere importante se non irrinunciabile per diminuire gli effetti negativi della crisi che si sta manifestando in tutta la sua gravità. Pertanto anche i rilievi già espressi, di una certa frammentarietà delle misure, devono essere attenuati alla luce del loro ricollegarsi ad alcune categorie limitate sovrastanti.

1.2 Tempestività

Il Rapporto del Consiglio di Stato che ha condensato il quadro generale, le motivazioni e i contenuti delle misure anticrisi ha avuto origine dalle iniziative prese lo scorso autunno inizialmente dai Dipartimenti delle finanze e dell'economia e dell'educazione, della cultura e dello sport e poi estesi a tutti i Dipartimenti e al Governo. Esso è stato licenziato dal Consiglio di Stato lo scorso 4 marzo 2009 e funge ora da base per il primo pacchetto di misure oggetto di questo messaggio.

Si può dunque ritenere, anche da parte della Commissione della gestione e delle finanze che il Governo sia riuscito ad essere sufficientemente tempestivo, anche perché, benché la crisi abbia già duramente colpito alcuni settori economici del Cantone, in particolare industriale, in altri settori dell'economia, in particolare in quello edile, ci si può basare ancora probabilmente per tre quarti del 2009 su un buon portafoglio di ordini. D'altra parte la Confederazione ha varato un suo primo pacchetto nel novembre 2008, un secondo è stato messo in atto nel febbraio 2009, mentre se ne è appena annunciato un terzo.

Il primo pacchetto cantonale risponde dunque con una buona tempistica alle aspettative dell'economia e dell'intera popolazione ticinese, grazie anche alle sollecitazioni di alcuni atti parlamentari che, con la presentazione del messaggio, il Governo considera evasi e sui quali si ritornerà più avanti.

1.3 Impatto

Si possono sicuramente condividere le valutazioni del Governo formulate nelle conclusioni del suo Rapporto del 4 marzo, a pag. 135, secondo cui il piano d'interventi presentato *“non ha ... la presunzione di riuscire a mettere al riparo il Ticino dal trend negativo internazionale”*. Del resto, nemmeno le misure adottate dalla Confederazione potranno essere determinanti.

Con le misure proposte con questo messaggio, come pure con quelle che sono adottate direttamente del Consiglio di Stato perché non ricadono sotto le competenze del Parlamento, così come con quelle che sono rinviate a una seconda fase, la Commissione ritiene tuttavia che sia stato fatto finora uno sforzo ragionevole ed equilibrato per raggiungere l'obiettivo di almeno attenuare, anche con l'impiego degli ammortizzatori sociali già esistenti, gli effetti negativi della crisi.

1.4 Coordinamento con misure federali

Le misure presentate nel Rapporto e quelle oggetto del Messaggio in esame hanno in generale un sufficiente grado di coordinamento con misure lanciate dalla Confederazione nell'ambito di normali programmi di promozione di particolari settori, come quello delle energie rinnovabili, oppure dei primi due pacchetti di misure anticrisi, in particolare quelle nel campo dell'occupazione e della formazione.

Ciò vale in particolare per lo stanziamento del credito di 3 mio di franchi per promuovere lo sfruttamento dell'energia solare termica e quello dello stesso importo di 3 mio di franchi per promuovere la realizzazione o il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie.

Anche nel campo del sostegno alla formazione e all'occupazione si sfruttano convenientemente le disponibilità annunciate dalla Confederazione sia nell'aumento dei posti di pratica professionale per giovani disoccupati al primo impiego al termine della formazione professionale, che la Confederazione intende raddoppiare portandoli da 2'000 a 4'000 in tutta la Svizzera, sia nella promozione dei posti di tirocinio, in modo che tutti i giovani in uscita dall'obbligo scolastico possano iniziare una formazione.

1.5 Benchmarking

1.5.1 Pacchetto della Confederazione

La Confederazione ha finora stanziato due pacchetti di misure anticongiunturali, un primo pacchetto da parte del Consiglio Federale il 12 novembre 2008 che ha stanziato 340 mio di franchi mentre contemporaneamente il Dipartimento federale dell'economia ha liberato riserve di crisi per 550 mio di franchi. Un secondo pacchetto per 700 mio di franchi è stato approvato l'11 febbraio. Come risulta dal Rapporto del 4 marzo, il programma complessivo del Cantone (le misure oggetto del presente messaggio e tutte le altre di competenza del Consiglio di Stato o rinviate a un secondo pacchetto) ammonta a 158 mio, pari a circa lo 0,5% del PIL cantonale. L'importo finora stanziato dalla Confederazione, pari complessivamente 1,59 miliardi di franchi, corrisponde allo 0,3% del PIL nazionale. Dunque lo sforzo del Cantone è perlomeno nella norma, se non superiore in proporzione, di quello della Confederazione.

1.5.2 Pacchetti dei Cantoni

A nostra conoscenza negli altri Cantoni sono state adottate o sono in fase di adozione le seguenti proposte anticrisi:

- nel Canton Berna il Consiglio di Stato, approfittando dell'avanzo d'esercizio 2008 di 350 mio di franchi, propone la creazione di un fondo di 250 mio di franchi per la copertura dei picchi d'investimento;
- nel Canton Friburgo, dando seguito a una mozione urgente del 9 febbraio, approvata dal Gran Consiglio il 16 febbraio 2009, il Consiglio di Stato propone la creazione di un fondo di rilancio di 50 mio di franchi per una serie di misure il cui catalogo è in fase di elaborazione;
- nel Canton Ginevra il Consiglio di Stato ha già adottato l'aumento del 15,2% delle uscite per investimenti, considerando la riforma della tassazione fiscale delle famiglie, prevista per il 2010, che contempla lo splitting per le coppie e forti deduzioni per oneri di famiglia e di custodia dei figli, come uno degli elementi della strategia anticrisi;
- nel Canton Giura le proposte del Governo, presentate a fine aprile, prevedono misure di sostegno al mercato del lavoro e all'impiego, aiuti alle imprese e investimenti di sviluppo;
- nel Canton Neuchâtel il Consiglio di Stato ha adottato il 16 febbraio 2009 un piano articolato per un importo complessivo di 35 mio di franchi che ha molti punti in comune con quello del Cantone Ticino, in particolare nell'ambito del sostegno all'impiego con l'incremento dei periodi di pratica professionale, nella facilitazione all'accesso al credito tramite fidejussioni o assunzione degli interessi, nella promozione di risanamenti energetici di edifici, nel programma di investimenti pubblici;
- nel Canton Vallese il Consiglio di Stato ha deciso di sottomettere al Gran Consiglio la creazione di un fondo con una dotazione iniziale di 50 mio di franchi, prelevata sull'avanzo d'esercizio 2008, per finanziare un programma di stabilizzazione dell'attività economica.

Da quanto esposto risulta che finora solo i Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel sono allo stadio di un programma concreto di misure. La differenza con il Cantone Ticino consiste in vari Cantoni soprattutto nelle migliori situazioni finanziarie degli stessi, che consentono di far capo agli avanzi d'esercizio del 2008 per finanziare i pacchetti di misure anticrisi.

In questo contesto è utile ricordare che anche il Comune di Lugano, malgrado una riduzione del gettito fiscale, si è mosso con tempestività nel settore anticrisi con un primo credito quadro di 25 milioni di franchi, già approvato dal Consiglio comunale, relativo ad un piano di misure ed investimenti finalizzato a contenere gli effetti negativi della crisi economica su particolari fasce della popolazione o settori economici particolarmente toccati. L'obiettivo della città è quello di dare un sostegno sussidiario e complementare a quello cantonale.

2. NEL MERITO DELLE SINGOLE MISURE

2.1 Misure nel campo della gestione corrente

2.1.1 Utilizzo totale dei crediti dell'oro della BNS

La Commissione propone che per i crediti e le misure di cui agli articoli da 18 a 27, il Decreto legislativo del 21 marzo 2007, concernente il credito complessivo di 78 mio di franchi da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione,

nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2011, rimanga in vigore fino all'esaurimento dei crediti.

La Commissione approva questa impostazione, pur osservando che i risultati raggiunti finora nell'impiego dei crediti in oggetto (incentivi per l'assunzione di beneficiari di prestazioni assistenziali o di giovani senza accesso alle prestazioni della LADI, rispettivamente per il progetto "mentori") siano quantitativamente assai ridotti rispetto agli ingenti crediti messi a disposizione.

2.1.2 Prolungamento dei contributi per l'alloggio

La Commissione approva la modifica degli art. 45c e 45 d della Legge sull'abitazione che protrae fino al 31 dicembre 2011 dei sussidi per l'alloggio che scadono nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, che interessa 229 abitazioni.

2.1.3 Potenziamento transitorio degli assegni famigliari di complemento

Come alle proposte governative, la maggioranza Commissione dà la sua approvazione agli interventi relativi agli art. 53 e da 47 a 49 della Legge sugli assegni familiari (Laf), rispettivamente relativi agli art. da 3 a 10 della Laps.

2.1.4 Riduzione temporanea dell'aliquota di imposta applicata all'utile delle persone giuridiche

La proposta governativa prevede una riduzione di 0.5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche (art. 76 della Legge tributaria; LT). Questa modifica ha lo scopo di permettere alle aziende che generano utili anche in questo periodo di crisi economica di vedere il loro carico fiscale ridotto, con lo scopo di favorire il reinvestimento degli utili nell'impresa. E' un segnale positivo verso quelle imprese che riescono, in questo periodo di difficoltà economica, a poter svolgere la loro attività senza un aiuto diretto da parte dello Stato. Sono aziende spesso attive in settori interessanti per la nostra economia perché innovativi e ad alto valore aggiunto.

La maggioranza della Commissione della gestione condivide questa impostazione e ritiene che la misura possa avere carattere definitivo e non limitato nel tempo. I motivi alla base di questa scelta sono molteplici: da un lato mantenere competitiva la nostra aliquota fiscale in un periodo di continui mutamenti su questo fronte, allineando l'aliquota cantonale a quella della Confederazione che è pari all'8.5%. Questa riduzione è un segnale positivo verso il mondo economico anche in prospettiva futura, anche per quelle imprese che sono oggi in difficoltà economica e che non beneficiano direttamente di questo sgravio (beneficiano peraltro di altri aiuti diretti previsti dalle misure anticrisi), ma che al momento della ripresa potranno pure loro usufruire di questo alleggerimento fiscale. E' dunque un correttivo che una volta reso definitivo, potrà accompagnare il periodo di rilancio economico che speriamo tutti possa giungere al più presto. Periodo nel quale sarà prioritario riuscire ad assicurare delle condizioni quadro favorevoli che permettano di mantenere attrattiva la nostra regione per nuove attività economiche, oltre che consolidare quelle già presenti sul territorio.

Rendere definitiva nel tempo questa misura comporta pure un altro vantaggio. I frequenti cambiamenti di aliquota creano un'instabilità che non permette di dare delle certezze a coloro che intendono investire nel nostro Cantone. Questa situazione ha dunque un'incidenza negativa sulla nostra attrattiva. Rendendo definitiva questa misura si assicura una stabilità in ambito di aliquote portando indubbi vantaggi anche dal profilo dell'informazione che veicoliamo all'esterno, in particolare verso i potenziali investitori.

Evitiamo dunque una situazione d'instabilità in cui l'aliquota inizialmente scende per poi risalire, con il rischio che poco prima del rialzo decisioni parlamentari a seguito di atti parlamentari possano nuovamente modificare il quadro legislativo di riferimento. Uno dei punti di forza, riconosciuto da più parti, della localizzazione di attività economiche in Ticino e nel resto della Svizzera, è quello di garantire una stabilità istituzionale che si traduce anche in un quadro legislativo chiaro e stabile. Continui mutamenti in ambito fiscale non favorirebbero di certo l'immagine di stabilità di cui godono oggi le nostre istituzioni. Questo è un ulteriore argomento a favore di una modifica della Legge tributaria che sia definitiva e non transitoria.

La maggioranza della Commissione della gestione approva dunque l'impostazione data dal Governo su questo fronte proponendo però di non limitare l'effetto a soli due anni, ma di rendere definitiva nel tempo l'applicazione della nuova aliquota dell'8.5% sull'utile delle persone giuridiche. Si ritiene pure che alla luce di questa modifica legislativa si possa respingere l'iniziativa parlamentare elaborata del 22 settembre 2008 di Marco Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC riguardante la "modifica dell'articolo 76 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 concernente l'imposizione dell'utile netto delle società di capitali e società cooperative". Questa iniziativa mira a ridurre l'aliquota all'8%. In questo periodo di crisi economica, se da un lato occorre favorire condizioni quadro vantaggiose per l'economia (attraverso l'implementazione di varie misure fra cui anche quelle di natura fiscale), dall'altro non possiamo dimenticare l'incidenza che lo sforzo su più fronti oggi richiesto allo Stato ha sulle finanze pubbliche. La riduzione definitiva e non temporanea di 0.5 punti percentuali dell'aliquota rappresenta un importante sforzo, anche di natura finanziaria, da parte dello Stato. Dal profilo dell'impatto finanziario (valutato per il Cantone in 13.7 milioni di franchi nel 2010 e in 14.83 milioni di franchi nel 2011) è oggi poco opportuno andare oltre quanto proposto dal Governo e dalla maggioranza della Commissione della gestione, perché non possiamo prescindere da un altro obiettivo, da più parti condiviso perlomeno a livello di principio, che è quello di riuscire a consolidare i conti pubblici sul medio termine. Operazione quest'ultima che sarà resa ancora più ardua dall'attuale situazione economica poco favorevole. Dobbiamo pure considerare la realtà comunale che sarà pure toccata da queste modifiche di natura fiscale. Comuni che alla pari del Cantone subiranno gli effetti di questa crisi anche in termini di minori introiti fiscali.

Per permettere proprio ai Comuni di adattarsi progressivamente a questa nuova aliquota la Commissione della gestione propone un periodo transitorio di due anni durante i quali i Comuni potranno applicare un supplemento d'imposta sull'aliquota delle persone giuridiche dello 0.5% (che permette di far passare l'aliquota dell'8.5% a quella maggiorata del 9%). La modifica della LT non pone problemi dal profilo delle necessità del contributo di livellamento e della perequazione finanziaria intercomunale come pure degli aiuti agli investimenti. In effetti, le decisioni comunali circa la scelta dell'aliquota effettivamente applicata (8.5% o 9%) faranno stato anche ai fini dei contributi della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (livellamento e aiuto agli investimenti) e dell'indice di forza finanziaria.

In ambito fiscale, qualora nel futuro si dovessero registrare dei miglioramenti delle finanze cantonali che permettano al Governo di sviluppare ulteriori misure di natura fiscale, la maggioranza della Commissione della gestione ritiene che una priorità debba essere data a una progressiva estinzione della tassa sul bollo.

2.1.5 Credito quadro nel settore della promozione economica

Il marketing territoriale rappresenta anche e forse soprattutto nei momenti di crisi una misura assolutamente necessaria, una reazione positiva che permette di mantenere viva

l'attenzione sullo Standort Ticino, promuovendo sia il settore aziendale sia quello turistico. Certamente qualcuno si può porre la domanda se le misure nel settore turistico non siano troppo ottimistiche o un lusso in un momento di crisi generale

La Commissione ritiene le misure positive; rappresentano una pronta reazione in un settore delicato come quello turistico permettendo tra l'altro di evitare che qualcuno abbandoni il Ticino, senza farvi più ritorno.

Tra le misure auspicabili vi è pure un sostegno a favore dell'aeroporto di Agno, infrastruttura fondamentale per il Cantone, attualmente un'azienda in crisi congiunturale con un numero di passeggeri diminuito repentinamente del 15-20% a causa della tipologia dei passeggeri legata soprattutto ad attività di business meno di tempo libero.

Tra le misure che rientrano nella proposta di questo credito quadro ce n'è anche una (art. 2 cpv. 2 del DL), del valore di fr. 1'500'000.-, destinata a sostenere la partecipazione di aziende ticinesi a fiere specialistiche nazionali e internazionali.

Durante l'esame del messaggio da parte della Commissione, i responsabili della Divisione preposta alla materia hanno rilevato una problematica legata all'art. 10 cpv. 2 della Legge sui sussidi cantonale che prevede che *"In assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'istanza esecutiva competente, non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio"*.

Questa normativa obbliga il richiedente a domandare un'autorizzazione già al momento dell'iscrizione alla fiera, che può avvenire mesi prima dell'inizio della medesima.

Per semplificare questa procedura i responsabili della Divisione economia propongono di completare il cpv. 2 dell'art. 2 del Decreto legislativo in questione, prevedendo la facoltà di agire in deroga all'art. 10 cpv. 2 della Legge sui sussidi cantonali.

La Commissione, accogliendo le osservazioni della Divisione economia, propone un articolo del seguente tenore:

*"**Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la determinazione dei sussidi versati alle aziende che partecipano a fiere specialistiche. Sono comunque computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione**"*.

Anche con questa deroga - assicurano i responsabili della Divisione -, saranno riconosciuti unicamente i seguenti costi: tassa di partecipazione alla fiera, affitto dell'area espositiva, spese per la realizzazione o l'affitto dello stand.

2.1.6 Fideiussione: partecipazione alla linea di credito complessiva istituita dalla Bds per la copertura di crediti destinati a PMI

La misura prevede la messa a disposizione di una linea di credito di 30 milioni di franchi da parte della Banca. Il Cantone parteciperà, attraverso la concessione di una garanzia cantonale, alla copertura del credito complessivo erogabile. La garanzia è pari a un terzo di ogni singolo credito erogato, per un massimo complessivo di 10 milioni di franchi.

Le intenzioni di questa misura sono molto buone e la Commissione la sostiene con convinzione anche per il ruolo della Banca dello Stato, che non è una banca come le altre e in questi momenti di crisi può dimostrare in modo convincente la sua fondamentale importanza e missione originaria di aiuto all'economia ticinese. Ci si augura che questa misura possa essere messa in atto con efficienza e con una burocrazia limitata.

Questa linea di credito messa a disposizione da parte della Banca dello Stato è sicuramente utile per far fronte alle richieste delle aziende ticinesi, strutturalmente sane, ma che possono conoscere dei problemi temporanei di natura finanziaria. Affinché questo

strumento di sostegno possa rivelarsi utile è necessario che si agisca tempestivamente, permettendo così alle aziende che sono in difficoltà finanziaria di poter reperire i fondi necessari per investire e promuovere iniziative e progetti atti a rafforzare la loro capacità concorrenziale e innovativa. In periodo di crisi vi è il rischio di un inasprimento delle condizioni di accesso al credito da parte delle banche può ripercuotersi negativamente sul tessuto economico cantonale, con lo sforzo intrapreso dalla Banca dello Stato si vuole attenuare, almeno in parte, questo rischio.

2.1.7 Incentivi alla rottamazione

La misura, modulata su analoghe iniziative che hanno riscontrato notevole successo in altre nazioni, riceve pure un effetto moltiplicatore da offerte analoghe lanciate dalle case automobilistiche.

La maggioranza Commissione dà pertanto la sua approvazione alla stessa, considerato che ha un duplice obiettivo: togliere dalla circolazione vetture non dotate di sistemi aggiornati di filtraggio delle emissioni nocive e dunque particolarmente inquinanti e rilanciare le vendite nel mercato automobilistico cantonale che certamente avvertirà, come è successo in altri Paesi, gli effetti della crisi.

2.1.8 Credito quadro destinato a provvedimenti puntuali e transitori per la formazione e la prima occupazione

La Commissione ritiene che debba essere fatto ogni sforzo, attraverso il potenziamento delle iniziative già stabilite da alcuni anni, per evitare che giovani alla ricerca di un posto di tirocinio non lo trovino, vedendosi così chiuso l'accesso alla prima formazione. Analogo sforzo, ribadito anche dalle autorità federali competenti in materia, deve essere fatto per facilitare l'entrata nel mondo del lavoro al termine della prima formazione.

Meritevoli di consenso sono pure le misure previste per rafforzare le competenze professionali in alcuni settori suscettibili di sviluppi qualitativi, per esempio in tutto il campo dell'impiantistica (sanitari, riscaldamenti, raffreddamenti, ventilazione), alla luce anche dei programmi federali e cantonali a sostegno dell'impiego di energie rinnovabili, oppure suscettibili di sviluppi quantitativi, per esempio nel settore delle cure sanitarie e dei servizi sociali, in cui è previsto un incremento percentuale di due cifre nei prossimi anni. Si attende però anche uno sforzo notevole per riorientare le scelte formative dei giovani ticinesi, che sembrano tuttora sempre maggiormente interessati alle attività commerciali e amministrative.

La Commissione dà pertanto la sua approvazione al Decreto legislativo concernente la concessione del credito complessivo di 4'650'000 franchi da destinare a interventi di sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in ambiti particolarmente promettenti nel periodo 2009-2011.

2.2 Misure nel campo degli investimenti

Nell'ambito di un'azione efficace e mirata a sostegno dell'occupazione e dell'economia in una fase di recessione congiunturale lo Stato è chiamato, nel limite delle sue competenze e delle sue facoltà, ad agire anche per il tramite di una politica degli investimenti dinamica e puntuale.

Prioritario e con maggiori possibilità di impatto globale positivo è l'anticipo di investimenti già pianificati; possibilmente anche avviati nell'iter politico amministrativo che li precede quali:

1. L'anticipazione di lavori di manutenzione straordinaria, a favore della piccola e media impresa, evitando di diluirli su più anni
2. anticipazione di investimenti piccoli e medi che non richiedono iter di progettazione lunghi e particolare approfondimenti o lunghe procedure amministrative

La realizzazione di investimenti pubblici comporta infatti spesso iter lunghi (approvazioni istituzionali, domande di costruzione, coordinazioni con altri enti, ev. ricorsi, ecc..), motivo per cui Governo, Parlamento e Amministrazione cantonale sono chiamati - in collaborazione con i partner privati - ad accelerare le procedure evitando che i tempi per la realizzazione di nuovi investimenti e soprattutto di investimenti già pianificati si allunghino, giungendo tardivi rispetto all'evoluzione della situazione congiunturale.

Gli investimenti devono essere destinati a sostenere l'economia locale, mettendo a disposizione infrastrutture e servizi pubblici, che permettano in questa fase di difficoltà socioeconomica di migliorare comunque le condizioni quadro e la competitività della nostra regione.

Lo Stato è la più grande "azienda" che opera in Ticino. Il suo impatto sull'andamento economico del Cantone è quindi rilevante anche se non tale da influire in modo determinante sul ciclo economico, una sua azione razionale e celere nell'ambito degli investimenti potrà permettere di iniettare nel tessuto economico cantonale soldi pubblici a favore di settori molto importanti per l'economia ticinese, quali il settore edile e delle costruzioni. L'efficacia della politica degli investimenti sarà inoltre tanto maggiore quanto più saranno coinvolte imprese e lavoratori residenti sul territorio cantonale.

Fondamentale è quindi concretizzare investimenti già pianificati, soprattutto quelli che hanno un effetto moltiplicatore della spesa pubblica, cioè creano un indotto di significativa importanza per l'economia cantonale. L'accelerazione di questi progetti deve essere repentina facendo in modo che si giunga nella fase esecutiva nei minor tempo possibile.

Il messaggio del Consiglio di Stato presenta proposte che complessivamente, nel periodo 2009-2011, implicano un incremento dell'onere lordo per investimenti di 13.46 mio. di franchi e netto di 9.74.

Se si esclude la Fideiussione dello Stato quale partecipazione alla linea di credito complessiva istituita dalla Banca dello Stato per la copertura di crediti destinati a PMI, misura certamente positiva, per il settore investimenti il messaggio riserva per il momento una somma per il momento invero limitata ca. 13.5 milioni su tre anni di investimenti lordi, vale a dire una media di ca. 4.5 milioni l'anno. È vero che il preventivo 2009 prevede uscite lorde per investimenti di quasi 393 milioni di franchi, trenta milioni in più rispetto al 2008.

Le indicazioni di preventivo vengono però regolarmente ridimensionate in sede di consuntivo. Nel 2008 il messaggio sul consuntivo indica che si sono spesi 315 milioni, 47 milioni in meno rispetto al preventivo.

La macchina stato raramente è in grado di realizzare tutti gli investimenti previsti, non è un problema unicamente del Cantone, ma è significativo.

Gli investimenti promossi dal Consiglio di Stato in questo messaggio sono certamente condivisibili, aiuto ai comuni e patriziati, promozione di energie alternative e ecocompatibili quale il solare, promozione di standard edilizi di avanguardia con conseguente risparmio energetico e quindi benefici ambientali.

Tuttavia l'importo di 4.5 milioni l'anno rappresenta poco più dell'1% del preventivo, quindi insufficiente per parlare di vera misura anticrisi.

Per questo motivo la commissione ha formulato alcune precise domande al Consiglio di Stato ottenendo risposte che di seguito riassumiamo e commentiamo.

- *Quale mole d'investimenti è in grado di seguire la "macchina stato" e quanti interventi supplementari sono ipotizzabili senza stravolgere la struttura organizzativa?*

Il Consiglio di Stato ribadisce che per questa legislatura il volume degli investimenti previsti è stato aumentato di molto rispetto alle passate legislature, 950 milioni invece di 800 e che i problemi non risiedono in modo particolare dei servizi dell'Amministrazione cantonale, ma che il tipo degli investimenti, la loro dimensione e i tempi di programmazione e progettazione uniti alle necessarie autorizzazioni sono elementi altrettanto importanti, soprattutto se si vuole agire in tempi brevi. A mente del Cds la struttura statale è in grado di reggere un simile volume d'investimento

- *Gli investimenti previsti nel P2009 verranno eseguiti?*

L'esperienza insegna che mediamente viene realizzato l'80-85% di quanto pianificato in un anno. Fattori esogeni (investimenti che dipendono da terzi in cui il cantone è sussidiario o problemi procedurali) possono ritardarne l'esecuzione. La volontà politica di realizzare comunque c'è. Si ribadisce che la scelta di nuovi investimenti e l'anticipo di quelli già programmati, è avvenuta tenendo conto dell'esigenza di poter essere operativi in tempi brevi.

- *L'importo stanziato per gli investimenti nel presente messaggio, 13,5 milioni è poco. Vi è inoltre una grave mancanza, voluta dal CdS stesso, quella di rinunciare ad investimenti nel genio civile in particolare nella conservazione delle strade dove la situazione è grave, per stessa ammissione del Dipartimento del territorio in risposta ad una lettera del municipio di Cimadera.*

Il Cds ribadisce che quanto contenuto nel messaggio n. 6200 rappresenta solo una parte delle misure contenute nel rapporto del marzo 2009. Altre misure sono proposte separatamente, come lo stabile amministrativo 3 e le misure complementari di politica regionale.

In totale le misure previste dal pacchetto nuovi investimenti è di ca. 70 milioni.

Il Consiglio di Stato ribadisce che gli investimenti nel genio civile non sono ritenuti una priorità, pur non escludendo crediti aggiuntivi nel corso della legislatura, in particolare poiché lo stato di salute del settore è ancora buono.

Un'implementazione precipitosa se il settore non è in difficoltà sarebbe dannosa come una misura applicata in ritardo. Inoltre il genio civile, benché volto alla produzione interna ha molti frontalieri per cui una parte importante dei redditi generati finisce al di fuori dei confini cantonali.

Nuovi investimenti nel settore devono essere giustificati da una comprovata gravità relativa alla situazione dei manufatti stradali.

Il Cds manifesta in questo senso una timida apertura, pur con molte riserve, nei confronti della necessità d'intervento nei manufatti stradali, soprattutto alla luce dei danni dello scorso inverno.

Il Cds non considera quindi la necessità di investire nel settore stradale quale misura anticrisi.

La Commissione ribadisce però che la situazione delle strade del Cantone, con uno sviluppo di 1050 km e innumerevoli manufatti, continua a peggiorare e la necessità di maggiori investimenti è ormai un'assoluta urgenza, perché ormai i debiti occulti sono molto importanti e la qualità di molti tratti stradali, anche in città non più conforme alle norme con il rischio di non più garantire nel tempo la sicurezza alla circolazione stradale.

Ci si aspetta perciò nei prossimi mesi una pronta reazione con conseguente licenziamento di appositi messaggi inerenti le misure 46, 47 e 48 anche per manifestare in modo più deciso la volontà di sostenere gli investimenti.

Più in generale ed in conclusione si raccomanda di anticipare opere di manutenzione con interventi globali, che abbiano una ripercussione finanziaria positiva. Si eviti infatti di procedere con piccoli rappezzi dove in questo momento di necessità si può intervenire globalmente, con conseguenti risparmi interessanti. In questo ambito risulta opportuno l'approfondimento di progetti che permettano di adottare tutte le misure di risparmio e di risanamento energetico che potrebbero nel tempo creare ricadute positive per l'economia e per l'ambiente.

Lo sviluppo e la gestione di progetti può essere curata anche da partner privati esterni, in modo da sgravare l'Amministrazione cantonale, permettendole di focalizzare meglio l'attenzione sui grandi progetti e sull'elaborazione di ulteriori misure.

Il Governo è invitato ad aggiornare il piano degli investimenti e l'ordine di priorità con uno scadenziario preciso degli investimenti previsti.

2.2.1 Credito quadro per investimenti comunali

L'intenzione è buona e condivisa, soprattutto per i comuni periferici. L'importo non è enorme perciò occorrerà come in molte altre misure evitare il rischio dell'annaffiatoio con criteri precisi d'intervento.

2.2.2 Promozione e sfruttamento dell'energia solare termica

2.2.3 Promozione di standard edilizi di avanguardia a livello energetico e ambientale

2.2.4 Sostegno agli impianti di riscaldamento a legna

Le tre misure ambientali a favore del risparmio e la diversificazione energetica sono interessanti e condivise e in particolare quella sugli impianti di riscaldamento a legna con un impatto molto interessante sull'economia locale.

La strada è quella giusta e il messaggio 6220 appena licenziato da parte del consiglio di Stato, che propone la modifica della legge edilizia per provvedimenti di efficienza energetica negli edifici, rappresenta un altro tassello importante.

Per favorire un ulteriore avvicinamento dei proprietari di stabili (soprattutto piccoli) si suggerisce di concedere un contributo finanziario ai proprietari che fanno eseguire le perizie di valutazione energetiche nel caso poi realizzassero le misure di risanamento previste.

2.2.5 Aumento transitorio del fondo di aiuto patriziale

2.2.6 Contributo di risanamento al Centro di formazione professionale di Gordola della SSIC

Questo intervento consiste in lavori urgenti di risanamento tecnico ed è un buon esempio di anticipo d'investimenti già pronti. Inoltre grazie all'aiuto del Cantone (50% dei costi), si genera un investimento doppio costituito dal sussidio della Confederazione pari a 820 mila franchi. e da un importo equivalente di mezzi propri.

3. MISURE SUPPLEMENTARI E CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione ritiene che il Consiglio di Stato dovrebbe indicare, analogamente a quanto ha fatto la Confederazione, anche la disponibilità a liberare sin d'ora una parte precisa dell'importo della riserva nel Piano finanziario degli investimenti per nuove misure non contemplate nel pur ampio catalogo contenuto nel Rapporto del 4 marzo, anche per dare un'indicazione dei limiti dello sforzo a cui intende pervenire, qualora necessario, per attenuare gli effetti della recessione. Le misure dovranno però essere molto mirate per evitare sussidi a pioggia poco efficaci.

* * * * *

In conclusione, tenuto conto delle valutazioni formulate secondo criteri d'ordine generale e delle osservazioni particolari sulle singole misure, forzatamente ridotte all'essenziale tenuto conto degli stretti limiti di tempo, la Commissione della gestione e delle finanze, con la consapevolezza che questo pacchetto potrà essere seguito da un secondo che potrà considerare ulteriori misure non contenute nel rapporto del 4 marzo del 2009 del Consiglio di Stato, dà la sua adesione al messaggio no. 6200 e invita il Gran Consiglio ad approvare i Decreti legislativi allegati al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Christian Vitta e Paolo Beltraminelli, relatori
Bacchetta-Cattori - Bobbià - Celio (con riserva) -
Jelmini - Merlini - Regazzi - Righinetti (con riserva)

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente un credito complessivo di franchi 78'000'000.-, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010 del 21 marzo 2007; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo concernente un credito complessivo di franchi 78'000'000.-, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010 del 21 marzo 2007 è così modificato:

Art. 28 cpv. 3 (nuovo)

³Per i crediti di cui agli articoli da 18 a 27 il decreto legislativo resta in vigore fino **al loro esaurimento**.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la prorogazione dei sussidi per l'alloggio che scadono nel periodo 2009-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti

- la Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985;
- il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹I sussidi cantonali di cui agli articoli 45c e 45d della Legge sull'abitazione che giungono a scadenza nel periodo 1° gennaio 2009 - 30 novembre 2011 sono prorattati fino al 31 dicembre 2011.

²Il sussidio ammonta allo 0.4% dei costi d'investimento. Per gli alloggi occupati da anziani e invalidi il sussidio ammonta allo 0.6% del costo d'investimento.

³Per le abitazioni locative rinnovate il sussidio ammonta, per tutte le categorie di inquilini, allo 0.4% dei costi d'investimento.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

nel settore degli assegni familiari di complemento

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

**Assegno di prima
infanzia: limite di età
del figlio**

Richiamato l'art. 53 Laf, l'assegno di prima infanzia è riconosciuto:

- a) fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui l'ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto;
- b) fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell'ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre.

Articolo 2

**Assegno integrativo:
supplemento
degressivo per il
primo figlio**

¹Richiamati gli artt. da 47 a 49 Laf, nonché da 3 a 10 Laps, all'importo massimo dell'assegno integrativo per il primo figlio beneficiario di assegno è aggiunto un supplemento, se nonostante il riconoscimento dell'assegno integrativo l'unità di riferimento ha ancora una lacuna di reddito.

²Se la lacuna di reddito residua dell'unità di riferimento è uguale o superiore al supplemento massimo, è accordato il supplemento massimo. Se la lacuna di reddito residua è inferiore al supplemento massimo, l'importo del supplemento corrisponde alla lacuna di reddito residua.

³Il supplemento massimo corrisponde a 2'000 franchi all'anno.

Articolo 3

**Assegno di prima
infanzia e prestazione
assistenziale: lacuna
di reddito residua**

La lacuna di reddito residua che determina il diritto all'assegno di prima infanzia ed alla prestazione assistenziale è diminuita dell'importo del supplemento riconosciuto ai sensi dell'art. 2.

Articolo 4

**Entrata in vigore e
durata**

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 76

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è dell'8.5 per cento dell'utile netto.

Articolo 79

L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è dell'8.5 per cento dell'utile netto.

Articolo 314b1 (nuovo)

**Imposta sull'utile delle
persone giuridiche;
supplemento d'imposta
comunale 2010 e 2011**

In deroga all'articolo 276 capoverso 2 per le persone giuridiche e per i periodi fiscali 2010 e 2011, per il calcolo dell'imposta cantonale base, il Municipio ha la facoltà di aumentare di 0.5 punti percentuali l'aliquota dell'imposta sull'utile di cui agli articoli 76 e 79. La decisione deve essere adottata al più tardi con la decisione che determina il moltiplicatore d'imposta dei due periodi fiscali interessati.

II. Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2010.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 2'700'000.- da destinare a interventi straordinari nel settore della promozione economica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

Articolo 1

¹È stanziato un credito quadro di franchi 2'700'000.- destinato a interventi straordinari nel settore della promozione economica per il periodo 2009-2011.

²Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione economica.

Articolo 2

¹Franchi 1'500'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a sostenere la partecipazione di aziende ticinesi a fiere specialistiche nazionali e internazionali.

²Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la determinazione dei sussidi versati alle aziende che partecipano a fiere specialistiche. **Sono comunque computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, purché riferite a un evento successivo all'entrata in vigore del presente articolo.**

³Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

¹Franchi 600'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a rilanciare l'iniziativa di marketing territoriale Copernico, estendendola anche alla promozione della piazza finanziaria ticinese.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

¹Franchi 600'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a campagne straordinarie di promozione del settore turistico ticinese.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

³Ticino Turismo è responsabile della gestione operativa e finanziaria delle campagne di promozione. Esso è tenuto ad elaborare all'indirizzo del Consiglio di Stato un rendiconto finale sugli effetti delle misure.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore, **ad eccezione dell'art. 2 che entra in vigore retroattivamente al 1° marzo 2009.**

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi in atto

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

¹A garanzia della linea di credito complessiva di 30 milioni di franchi messa a disposizione dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito BancaStato) per la concessione di crediti a favore di piccole e medie imprese che intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell'ambito della linea di credito.

²La garanzia dello Stato è pari a 1/3 di ogni singolo credito erogato da BancaStato nell'ambito della linea di credito; l'importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato può raggiungere al massimo 10 milioni di franchi.

³La garanzia dello Stato è concessa per crediti erogati da BancaStato nel corso di un periodo di dodici mesi; tenuto conto dell'evoluzione economica e nei limiti dell'importo complessivo di cui al cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo per al massimo altri dodici mesi.

⁴Ogni fideiussione solidale rilasciata dallo Stato a favore di BancaStato ha una durata minima di cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.

⁵BancaStato è responsabile della gestione della linea di credito complessiva come pure della definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti. Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull'utilizzo del credito.

Articolo 2

¹La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.

²Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 4'500'000.- per l'introduzione di incentivi alla rottamazione di veicoli

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È stanziato un credito complessivo di franchi 4'500'000.- per il periodo 2009-2011, per gli incentivi alla rottamazione, tramite contributo finanziario sul prezzo di acquisto del veicolo.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

³Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato disciplina, per il tramite di un apposito Regolamento, l'applicazione degli incentivi alla rottamazione.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000'000.- per sostenere l'esecuzione di investimenti comunali

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È stanziato un credito quadro di franchi 3'000'000.- per il sostegno di investimenti comunali nel periodo 2009-2011.

²La spesa è iscritta nel conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Articolo 2

¹Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impegno, tenendo conto dei seguenti principi:

- a. sono finanziabili investimenti di sviluppo infrastrutturale e socio economico, con priorità ai progetti che implicano investimenti in infrastrutture di base;
- b. ne beneficiano prioritariamente comuni periferici aggregati o in fase di aggregazione;
- c. gli investimenti in oggetto non sono ancora iniziati;
- d. gli aiuti stanziati decadono se le opere oggetto del sussidio non iniziano entro l'anno 2011;
- e. l'aiuto straordinario è determinante per la realizzazione dell'opera o l'anticipo della stessa rispetto alle intenzioni del Comune;
- f. il Consiglio di Stato tiene conto inoltre dell'impatto sull'economia locale e, nel limite del possibile, di un'adeguata ripartizione geografica.

²Il Consiglio di Stato determina tramite decreto esecutivo le modalità di attribuzione degli aiuti.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere lo sfruttamento dell'energia solare termica mediante la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici e privati e di piscine

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere lo sfruttamento dell'energia solare termica mediante la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici e privati e di piscine.

Articolo 2

¹Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

²Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto con l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 3

¹Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui all'art. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie.

Articolo 2

¹Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

²Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto con l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 3

¹Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui all'art. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 2'000'000.- per la promozione di teleriscaldamenti a legna

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso il credito di franchi 2'000'000.- per la promozione di teleriscaldamenti a legna.

Articolo 2

¹Il credito concesso va a favore del conto contributi per investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui al cpv. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

Articolo 3

I sussidi a saldo sono versati solo dopo l'avvenuta misurazione dei gas combustibili da parte dell'Ufficio della protezione dell'aria, oltre alla presentazione dei piani degli edifici riscaldati con il calcolo che attesti l'effettiva SRE servita dall'impianto.

Articolo 4

Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aumento transitorio di franchi 600'000.- della dotazione del Fondo di aiuto patriziale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

¹È stanziato un credito di franchi 600'000.- per il sostegno agli investimenti in ambito patriziale nel periodo 2009-2011, da versare alla dotazione del Fondo di aiuto patriziale.

²Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato, affiancato dalla Commissione consultiva giusta l'art. 27 cpv. 1 della Legge organica patriziali (LOP), suddivide il credito in singoli crediti di impegno, tenendo conto dei seguenti principi:

- a. sono finanziabili investimenti atti a incrementare le attività dei Patriziati a favore della collettività, con lo scopo di rafforzarne il ruolo nelle attività di promozione e di mantenimento / miglioramento del territorio;
- b. ne beneficiano prioritariamente i Patriziati che possono dimostrare spirito imprenditoriale, senza disporre di sufficienti risorse finanziarie per sopportare spese d'investimento d'interesse pubblico essenziale sproporzionate ai mezzi disponibili e tali da pregiudicarne l'equilibrio finanziario;
- c. gli investimenti in oggetto non sono ancora iniziati;
- d. gli aiuti stanziati decadono se le opere oggetto del sussidio non iniziano entro l'anno 2011;
- e. l'aiuto straordinario è determinante per la realizzazione dell'opera;
- f. il Consiglio di Stato tiene conto inoltre dell'impatto sull'economia locale e, nel limite del possibile, di una adeguata ripartizione geografica.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento del contributo cantonale massimo di franchi 1'641'000.- e il riversamento della quota massima di franchi 820'500.- del montante dei contributi forfetari federali per lavori urgenti di risanamento tecnico nel Centro di formazione professionale di Gordola della SSIC, Sezione Ticino

il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per i lavori urgenti di risanamento tecnico del Centro di formazione professionale di Gordola della Società svizzera degli impresari costruttori sono approvati:

- a) lo stanziamento del contributo cantonale massimo di franchi 1'641'000.-;
- b) il riversamento della quota massima di franchi 820'500.- del montante dei contributi forfetari federali.

Articolo 2

¹Il contributo cantonale è iscritto al conto investimenti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione formazione professionale.

²L'uscita per il riversamento della quota del montante dei contributi federali è addebitata al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi nell'ambito della formazione professionale.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito complessivo di franchi 4'650'000.- da destinare a interventi di sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione professionale in ambiti particolarmente promettenti nel periodo 2009-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di franchi 4'650'000.- per il periodo 2009-2011, destinato a interventi di sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione professionale in ambiti particolarmente promettenti.

Articolo 2

¹Franchi 530'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati al potenziamento delle azioni "Promotir" e "ARI", finalizzate alla promozione del tirocinio e al collocamento dei giovani neo-qualificati.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui al cpv. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

³Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

⁴Il credito di cui al cpv. 1 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

Articolo 3

¹Franchi 1'350'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a un incentivo supplementare per giovani al primo impiego, tramite la presa a carico da parte dello Stato dei costi di partecipazione finanziaria del datore del lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 4a della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

³Il credito di cui al cpv. 1 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro.

Articolo 4

¹Franchi 2'770'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati all'introduzione temporanea di nuovi percorsi formativi nei settori delle energie rinnovabili, dell'elettrotecnica, della meccanica delle macchine, della sanità e socialità, del turismo, della sicurezza e a corsi di formazione all'autoimprenditorialità.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui al cpv. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

³Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

⁴Il credito di cui al cpv. 1 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.